



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

CAPITOLATO D'ONERI - DISCIPLINARE

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
E SERVIZI FINALIZZATI ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE A VALERE
SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1
COMPONENTE 1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ALL'INTERNO
DELL'INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.2
"ABILITAZIONE AL CLOUD
PER LE PA LOCALI – Comuni Luglio 2022"**

Revisione infrastruttura Network Security del Comune di Reggio Emilia

CPV 48730000-4

CUP J81C22001570006 - CIG A0078CD0F1 – CUI F00145920351202200014



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Reggio Emilia
città
delle persone

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO.....	4
Art.1 Premesse e finalità.....	4
Art. 2 Oggetto.....	4
Art. 3 - Procedura di affidamento.....	4
Art. 4 - Base della RdO e valore della fornitura.....	5
Art. 5 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione.....	5
Art. 6 - Affidamento e Stipula del contratto.....	6
Art. 7 Migrazione del sistema.....	6
Art. 8 Formazione.....	7
Art. 9 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio.....	7
Art. 10 Fasi di realizzazione del progetto.....	7
A. AVVIO DEL SISTEMA.....	7
B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA.....	7
C. EXIT MANAGEMENT.....	8
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura.....	8
Art. 11 Obblighi e condizioni.....	8
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE.....	8
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	9
C. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	9
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	9
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	10
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	10
Art. 12 Durata.....	11
Art. 13 Pagamenti e Fatturazione.....	11
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 15 Revisione dei prezzi.....	12
Art. 16 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito.....	12
Art. 17 Subappalto e sub-affidamenti.....	12
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR.....	13
Art. 18 Obblighi derivanti dal PNRR.....	13
Art. 19 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH).....	14
Art. 20 Parità di genere e generazionale.....	14



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

Art. 21 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti.....	15
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	15
Art. 22 Danni e responsabilità.....	15
Art. 23 Penali.....	15
Art. 24 Risoluzione.....	16
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 26 Definizione delle controversie.....	19
Art. 27 Pantouflage.....	19
Art. 28 Whistleblowing dipendenti/appaltatori/concessionari/gestori di servizio.....	19
Art. 29 Rinvio alla normativa vigente.....	20
Art. 30 Informativa sul trattamento dati.....	20
Art.31 Clausole di chiusura.....	21



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Reggio Emilia
città
delle persone



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

Il Comune di Reggio Emilia ha presentato istanza di finanziamento in data 01/08/2022 all'Avviso Investimento 1.2. "Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni Luglio 2022, pubblicato in data 25/07/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con "Decreto di approvazione Elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)". FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 25/07/2022 al 30/09/2022 - Decreto n. 85 - 1 / 2022 – PNRR.

Il presente capitolato descrive pertanto le condizioni contrattuali e le modalità di affidamento della fornitura dettagliata nel capitolato tecnico per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)".

Art. 2 Oggetto

Il Comune di Reggio Emilia ha deciso di riallocare i propri sistemi server in un data center privato gestito da Lepida S.c.p.A.

A seguito di questa riconfigurazione si rende necessario riprogettare l'infrastruttura di rete per adattarsi alle nuove esigenze architettoniche e gestire alti requisiti di sicurezza. Per realizzare questa riconfigurazione occorre sostituire l'attuale firewall on premise presente nel datacenter di Reggio Emilia, con una nuova infrastruttura di firewall virtuale da configurare nel datacenter del cloud Lepida.

Oggetto della presente procedura è pertanto la fornitura e configurazione di apparati firewall (virtuali e non), licenze per sistema di management su piattaforma VMware, soluzione per controllo e protezione PC portatili in smart working, come descritti nel Capitolato tecnico e inerenti l'Avviso Investimento 1.2. "Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni Luglio 2022.

Stazione appaltante

Comune di Reggio Emilia - Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi - Piazza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522-456296.

Art. 3 - Procedura di affidamento

L'Amministrazione provvederà ad affidare la fornitura in oggetto mediante **affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, previa indagine di mercato - R.d.O - sul Mercato Elettronico di CONSIP. L'affidamento diretto sarà pertanto effettuato in favore del concorrente che presenterà il prezzo più basso, nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l'acquisto di beni e servizi del MEPA.

Non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del D. Lgs 36/2023. In ogni caso è facoltà della stazione appaltante valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 gg. mentre l'Amministrazione non assume alcun obbligo e rimarrà libera di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

comunicati alle ditte interessate.

L'Amministrazione si riserva di:

- procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- non dar luogo ad alcun affidamento;
- sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

Non saranno prese in considerazione offerte plurime, condizionate o incomplete anche di una singola voce.

In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di affidamento e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

Dopo la presentazione, l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di fornitura potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Art. 4 - Base della RdO e valore della fornitura

L'importo a base della RdO è pari a € 136.000,00 IVA esclusa, ed è comprensivo di tutti i costi per la fornitura dell'infrastruttura di firewall e relativi servizi dettagliati nel Capitolato tecnico e alle condizioni del presente Capitolato disciplinare.

Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza.

L'offerta presentata non potrà superare il prezzo posto a base della RdO.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

Sono ammessi a partecipare alla RdO i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

I partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D Lgs n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui **all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.**

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di ordine speciale

I partecipanti devono possedere, i requisiti previsti nei commi seguenti

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente RdO Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- il possesso del livello di partnership Check Point di tipo Gold 4 star o superiore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



- c) il possesso di specializzazione Check Point Harmony Partner
- d) il possesso di specializzazione Check Point CloudGuard Partner
- e) la presenza all'interno della Business Unit dedicata alle soluzioni di Security di almeno:
 - 1. Un sistemista avente certificazione CCSM Elite attiva (Check Point Certified Security Master Elite)
 - 2. Un sistemista avente certificazione CCTE attiva (Check Point Certified Troubleshooting Expert)

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura

La comprova del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), sarà effettuata dalla stazione appaltante solo per il fornitore affidatario. La verifica dell'iscrizione nel Registro delle Imprese è acquisita d'ufficio tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della RdO;

Art. 6 – Affidamento e Stipula del contratto

L'affidamento diretto sarà effettuato in favore del concorrente che, in possesso dei requisiti indicati all'art. 5, presenterà l'offerta con il prezzo più basso.

La stipula del contratto avverrà secondo l'uso del commercio, ex D.Lgs 36/2023 art. 18, c. 1.

Il presente Capitolato Disciplinare, il Capitolato Tecnico, nonché l'Offerta, che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato. La sottoscrizione della STIPULA del contratto segue la disciplina di cui al codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N.36/2023 e ss. mm. ii.) nonché richiama le disposizioni di carattere generale in materia di contratti in quanto compatibili

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice medesimo. L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 e illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

Art. 7 Migrazione del sistema

- 1. Deve essere garantito il recupero dei dati relativi all'attuale configurazione dei firewall oggetto di migrazione, attualmente utilizzati dall'Amministrazione ed indicati al paragrafo 2.
- 2. Ad oggi sono presenti due appliance firewall Check Point installati in modalità "Open Server" aventi software GAIA R80.40; un server per la gestione centralizzata installato su VM avente software GAIA R81.10 ed una appliance Check Point dedicata al processo di sandboxing file avente software GAIA R81.10.

Ad oggi i firewall lavorano in cluster active-passive (HA) e gestiscono il ruolo di default gateway.

L'Amministrazione metterà a disposizione quanto in suo possesso.

Art. 8 Formazione

Per quanto riguarda la formazione e la modalità di erogazione, tutte le attività dovranno essere svolte in modalità training on-the job e al termine il personale dell'ente dovrà essere autonomo nella gestione quotidiana del firewall (attivazione di nuove regole, attivazione di nuove vlan/interfacce, gestione IPS, attivazione accessi VPN, ecc) e in grado di effettuare un filtro di primo livello in caso di problemi

Art. 9 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità della fornitura, è fatto rinvio all'art. 6 del Capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 10 Fasi di realizzazione del progetto

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma, migrazione ed adeguamento configurazione e formazione in modalità training on the job.
2. La fase dovrà essere completata entro 4 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del Responsabile di Progetto dell'Ente, le attività potranno proseguire oltre tale termine. ma dovranno in ogni caso concludersi (collaudata) entro 4 mesi.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell'Ente e tali attività non comporteranno per l'Ente alcun onere aggiuntivo.
4. L'Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dell'Ente. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. Il Fornitore presenterà un piano di attività entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime il firewall. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dalla Amministrazione il quale potrà fornire indicazioni alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi.
7. Il Fornitore dovrà eseguire lo switch-off dell'attuale firewall entro 4 mesi e avviare la messa in esercizio del nuovo firewall entro 4 mesi dalla data di stipula del contratto.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. All'esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi.
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione/sistema/servizio forniti, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui deve ottemperare il sistema, coerentemente con quanto

contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l'avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)".

3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

C. EXIT MANAGEMENT

1. A fine contratto, il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture all'amministrazione, coordinandosi, ove necessario o richiesto dall'amministrazione con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L'Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato dall'Ente tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna nei confronti dell'Amministrazione e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, il Fornitore trasmetterà alla Amministrazione un documento di progetto, in cui viene dettagliata la situazione in essere del sistema.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal documento di progetto di cui al punto 4, contempla almeno i seguenti aspetti:
 - a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
 - b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
 - c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra;
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
 - a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
 - b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 11 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione della fornitura, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.

Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del Responsabile di



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

Progetto dell'Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.

Per la fase del progetto relativa alla eventuale conversione dei dati il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di conversione dei dati che può coincidere con il Responsabile di Progetto.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:

- a. effettuare la fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
- b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
- c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
- d. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
- e. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Reggio Emilia
città
delle persone



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.

Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso, da parte dell'Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell'Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:

- a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi

di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 12 Durata

La fornitura oggetto del presente capitolato deve concludersi entro 4 mesi a decorrere dalla data di stipula, mentre le licenze ed il supporto di assistenza da parte del Vendor Check Point per tutti gli articoli oggetto della fornitura dovranno avere una **durata di tre anni** a decorrere dalla data del collaudo con esito positivo.

Art. 13 Pagamenti e Fatturazione

La fatturazione avverrà ad avvenuto collaudo con esito positivo del sistema, come previsto dall'art. 7 dell'Allegato Tecnico

Le fatture, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, devono contenere il seguente titolo del progetto: "Fornitura di dispositivi e servizi finalizzati alla trasformazione digitale a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 Componente 1, Finanziato dall'Unione Europea iniziativa NextGenerationEU - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Comuni Luglio 2022"

Le fatture dovranno necessariamente riportare:

- il CUP del progetto
- il CIG,
- l'indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata
- gli estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Reggio Emilia – Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia – Codice Univoco Ufficio: EE8MJC

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT di cui all'Art. 60 c. 3, lett. b) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

La revisione dei prezzi può essere richiesta successivamente al primo anno solare.

Il Fornitore può richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Amministrazione tramite PEC e può essere domandata entro il termine di approvazione della verifica di conformità.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal DEC conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l'istanza avanzata dal Fornitore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi.

Sulle richieste avanzate dal Fornitore la Amministrazione si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato.

Art. 16 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall' Art.120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 17 Subappalto e sub-affidamenti

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dal già citato art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa

verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i dei requisiti di carattere morale , nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel Disciplinare di gara ove previsti, da verificare in relazione alle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 18 Obblighi derivanti dal PNRR

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

- a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
- d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 19 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: “*Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33*” vi è la necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”.

In particolare **il fornitore deve documentare i requisiti richiesti dalle schede di cui sopra e dalle relative Checklist**, che sono acquisiti agli atti dall'Amministrazione.

Art. 20 Parità di genere e generazionale

Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Art. 21 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti

1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 22 Danni e responsabilità

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.

Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 23 Penali

In caso di inadempimento del contratto, l'Ente, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Ente.

La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:

- l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l'inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
- la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
- rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
- presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
- in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;

- la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
- In caso di ritardo nei tempi di realizzazione previsti all'art. 7 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale, ai sensi dell'Art. 126 del D.lgs. 36/2023, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.

Nel caso di violazione degli obblighi specifici per il PNRR, di cui al precedente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

- In caso di violazione dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021) è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 4 del D.L. 77/2021.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 4 del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell'Ente.

L'inadempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore per il mancato rispetto delle clausole su DNSH durante il periodo di validità contrattuale comporta l'applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile. La penale per inadempimento è quantificata in una somma di denaro pari ad euro 1.000 euro sull'importo del contratto.

Art. 24 Risoluzione

La risoluzione del contratto è applicata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 122 del D Lgs 36/2023 e s.m.i.

Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause:

- la consegna di beni di qualità inferiore rispetto a quelli richiesti nel capitolato tecnico;
- il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura;
- nel caso in cui sia stato verificato che l'Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;

- la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi;
- la reiterata violazione delle norme del presente contratto;
- in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l'esito negativo per più di 2 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione;
- il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice).

Sono cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, previo espletamento delle procedure ivi indicate.

Qualora l'Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con pec all'indirizzo dichiarato in sede di presentazione offerta.

È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa

- a) l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
- b) la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
- c) il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
- d) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
- e) il ritardo grave nell'adempimento della fornitura qualora l'importo della penale superi il 10 per cento dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora i dispositivi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 25 Recesso

1.L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:

- a. giusta causa;
- b. mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
- c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

Art. 27 Pantouflage

Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 28 Whistleblowing dipendenti/appaltatori/concessionari/gestori di servizio

Dal dicembre 2018 il Comune di Reggio Emilia ha attivato la piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing" che permette ai dipendenti, agli appaltatori, ai concessionari di segnalare, con garanzia di riservatezza, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

L'Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio, partecipando alla procedura di gara indetta dal Comune di Reggio Emilia, prende atto dell'attivazione da parte dell'Ente del sistema suddetto, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).

Detta e-mail è inoltrata per conoscenza al Comune di Reggio Emilia.

L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018. Il software, infatti, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è concessa esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite stringente procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della specifica motivazione. Dal punto di vista informatico è garantita l'assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza. Il Responsabile Anticorruzione è l'unico utente in grado di ricevere le segnalazioni attraverso la consolle di amministrazione del software, mantenendole riservate nel rispetto del quadro normativo.

Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici.

<https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing>

Nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli.

Art. 29 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. n.36/2023 -"Codice dei Contratti Pubblici", al D.lgs. n. 50/2016 per le parti attualmente in vigore, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Art. 30 Informativa sul trattamento dati

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it.

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali. Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato Responsabili del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. e della L. 136/2010 art. 3 co. 5 e s.m. e i.

8. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei



Reggio Emilia
città
delle persone

Area Risorse
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it , pec:

comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni.

Art.31 Clausole di chiusura.

Tutte le spese CONTRATTUALI, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Il responsabile del procedimento RUP è individuato nella persona dell'Ing. Andrea Bertani, Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi. Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE
(Ing. Andrea Bertani)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

